



DISCIPLINA SPORTIVA  
ASSOCIATA RICONOSCIUTA  
DAL CONI

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo Dispositivo n° 21031

Torino, 3 agosto 2021

Spett. Federazione FIPAP  
c.a. Segretario Generale Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

### Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 2 agosto 2021 a Cortemilia tra Cortemilia e Subalcuneo (serie A);
- Rilevato in fatto che
  - o il giocatore RINALDI Enrico (Subalcuneo) è stato ammonito per avere bestemmiato e protestato avverso decisione dell'Arbitro;
  - o Il giocatore COCINO Marco (Cortemilia) è stato ammonito per avere colpito un giocatore avversario con l'intento di buttarlo a terra;
- Considerato in diritto che
  - la condotta del giocatore RINALDI Enrico (Subalcuneo) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a)-b) e all'art. 19.2 lett. a) del Reg. Fed. di Giustizia;
  - la condotta del giocatore COCINO Marco (Cortemilia) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a) e all'art. 19.2 lett. b) del Reg. Fed. di Giustizia

infligge al giocatore RINALDI Enrico (Subalcuneo) la sanzione pecuniaria di Euro 80 e la squalifica per una giornata di campionato;  
infligge al giocatore COCINO Marco (Cortemilia) la sanzione pecuniaria di Euro 80 e la squalifica per una giornata di campionato.

Il Giudice Sportivo  
avv. Gianni Martino